

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1512 del 14/03/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EFFEMECCANICA s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche conto terzi ubicato in Via G. Pastore 24, c.a.p. 40053, loc. Crespellano, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1568 del 14/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EFFEMECCANICA s.r.l. per impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche conto terzi ubicato in Via G. Pastore 24, c.a.p. 40053, loc. Crespellano, Comune di Valsamoggia (BO).**

**La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Decisione**

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla EFFEMECCANICA s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche conto terzi sito a Valsamoggia, in via G. Pastore 24, c.a.p. 40053, loc. Crespellano, Valsamoggia (BO), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM <sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Valsamoggia<sup>4</sup>.

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente<sup>5</sup>;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>;
- 5) Obbliga la EFFEMECCANICA s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>7</sup>;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

## Motivazione

- La EFFEMECCANICA s.r.l., C.F e P.IVA 03760161202 , con sede legale in via della Zecca n.1, 40121, Bologna, e stabilimento in Via G. Pastore 24, c.a.p. 40053, loc. Crespellano, Valsamoggia, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di EFFEMECCANICA s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. competente in data 14/6/2023 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. competente, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 119704 del 10/7/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 26747/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 135942 del 4/8/2023, ha richiesto integrazioni documentali per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 145017 del 25/8/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La EFFEMECCANICA s.r.l. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 166311 del 2/10/2023, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. competente le integrazioni documentali richieste.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 176453 del 17/10/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. competente il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Valsamoggia con propria nota prot. 13145 del 7/3/2024, agli atti di Arpae prot. 44752 del 7/3/2024, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla EFFEMECCANICA s.r.l. allegata alla domanda di AUA che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), acquisiti i restanti pareri di

competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup> ammontano a € 596,00 come di seguito specificato:

All.A - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300,00

Bologna, data di redazione 13/3/2024

**La Responsabile**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

***Patrizia Vitali***<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto EFFEMECCANICA Srl**

**comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via G. Pastore n° 24**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazioni meccaniche conto terzi svolta dalla società EFFEMECCANICA Srl nello stabilimento posto in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via G. Pastore n° 24 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società EFFEMECCANICA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: MACCHINE A CNC E TRADIZIONALI**

Portata massima .....	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare/nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a quattro stadi – filtro a tasche

L'impianto di abbattimento dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

## **2. Camini e loro altezze**

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## **3. Punti di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente

efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **7. Messa in esercizio e messa a regime**

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell’emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei

valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 14/6/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 26747/2023.

Documento redatto in data 13/3/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della EFFEMECCANICA s.r.l. ubicato in Via G. Pastore 24, c.a.p. 40053, loc. Crespellano, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO B

**Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società EFFEMECCANICA s.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Valsamoggia.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale prot. 176453 del 17/10/2023
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Valsamoggia con nota prot. 13145 del 7/3/2024.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale prot. 176453 del 17/10/2023, con nulla osta acustico prot. 13145 del 7/3/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con prot. 44752 del 7/3/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:**

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. competente in data 14/6/2023 e successive integrazioni; in particolare:

Elaborato “Relazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della Legge n.447 del 26/10/1995” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 28/09/2023 dal sig. Daniele Barbieri, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla EFFEMECCANICA s.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 166311 del 2/10/2023).

Pratica Sinadoc 26747/2023.

Documento redatto in data 13/3/2024



## COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

[ambiente@comune.valsamoggia.bo.it](mailto:ambiente@comune.valsamoggia.bo.it)

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia  
e Monte San Pietro**

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

**A.R.P.A.E – AACM di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via G. Pastore 24, Località Crespellano. Richiedente EFFEMECCANICA SRL - (Pratica Suap n. 828/2023). - Trasmissione di parere.**

**Vista** la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. 39607 del 08/07/2023 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Vista** le successive documentazioni integrative a tutt'oggi fornite, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. 52221 del 30/09/2023;

**Visto** il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26747/2023 prot. N.ro 145017/2023 del 25/08/2023 (pervenuto in pari data Prot. 46343 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice emissioni in atmosfera;

**Visto** il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26747/2023 prot. N.ro 176453/2023 del 17/10/2023 (pervenuto in data 18/10/2023 prot. 54956 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice impatto acustico;

**Preso atto** che l'istanza di AUA avanzata è riferita alle **sole** matrici "emissioni in atmosfera e acustica";



Stante quanto sopra esposto, relativamente al procedimento di AUA **si esprime**, per quanto di competenza,

**parere favorevole**

**al rilascio della "Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:**

● **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico per quanto richiesto con l'istanza di AUA avanzata **a condizione che in periodo notturno vengano disattivate tutte le sorgenti sonore dell'attività** (in recepimento di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26747/2023 prot. N.ro 176453/2023 del 17/10/2023) **e**, in generale, **nel rispetto** di quanto disposto dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio dei Comuni dell'Area Bazzanese approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2016.

● **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si dà atto che l'istanza di AUA avanzata NON è riferita a tale matrice;

● **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si prende atto del parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna – pervenuto in data 25/08/2023 con prot. 46343 mediante la sopra citata nota SINADOC n. 26747/2023 prot. N.ro 145017/2023 del 25/08/2023 (alla quale, pertanto, si rimanda);

Si dà atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

● **relativamente al "Nulla Osta urbanistico/edilizio, ovvero segnalazione di eventuali motivazioni urbanistiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta"**, si rileva che lo scrivente Servizio Ambiente non è competente a fornire informazioni e/o pareri in proposito.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE**

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005  
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);  
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*



SINADOC 26747/23

Comune di Valsamoggia  
PEC: [comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Suap Associato  
Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro  
PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

e p.c. Arpae AAC Metropolitana  
c.a. Bernardi Pier Luigi

Oggetto: Parere per la matrice rumore relativo all'istanza di richiesta di AUA della ditta Effemeccanica srl di via G. Pastore 24 Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia .

La ditta Effemeccanica srl di via G. Pastore 24 Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia, ha presentato domanda AUA per l'introduzione di una nuova emissione in atmosfera E1.

A seguito di richiesta di integrazioni, la ditta ha presentato una nuova valutazione previsionale di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica Daniele Barbieri datata 28/09/2023 che sostituisce integralmente la precedente data 12/06/2023.

Dalla nuova valutazione di impatto acustico risulta che :

- l'attività è posta in classe acustica V, così come i due recettori individuati R1 e R2 posti oltre il confine Ovest e si trovano all'interno di un'area prevalentemente industriale;
- l'area risulta influenzata dal rumore della prospiciente via G. Pastore che corre sul lato nord e est dell'attività la cui caratterizzazione è stata eseguita mediante 2 misure di breve durata;
- le sorgenti sonore caratterizzate o mediante misura o mediante scheda tecnica sono: il rumore generato dalle lavorazioni interne che fuoriesce da un portone posto sul lato ovest di fronte ai recettori, l'emissione E1 posta sul tetto, 2 UTA poste sulla facciata nord. La zona carico e scarico posta a est non è stata caratterizzata ma risulta ininfluenza rispetto ai recettori. Dall'analisi delle sorgenti sonore non si prevede la presenza di componenti tonali e impulsive.
- l'attività si svolge nel solo periodo di riferimento diurno tuttavia non è indicato se in periodo notturno risultano attive delle sorgenti sonore;
- il consulente aziendale è ricorso all'utilizzo di un modello di calcolo (Sound Plan preventivamente tarato) al fine di stimare l'impatto futuro dell'attività;
- dai livelli acustici attesi ai recettori, nel periodo di riferimento diurno si prevede il rispetto del limite d'immissione assoluto di classe V e il rispetto del limite di immissione differenziale.

Visto quanto riscontrato dal consulente aziendale si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo a condizione che:

- in periodo notturno vengano disattivate tutte le sorgenti sonore dell'attività.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST

*Marcello Nanetti*

*(o suo delegato)*

*Documento firmato digitalmente.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**